



N. 10 del 27/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Variazione soglia di esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta **PAOLA GUERZONI**.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

| Posizione | Nominativo | Carica | Presente |
|-----------|-------------------|--------------|----------|
| 1 | MARCO GUERZONI | Consigliere | Si |
| 2 | DANIELA TEBASTI | Consigliere | Si |
| 3 | MARCELLO GARDINI | Consigliere | Si |
| 4 | PAOLA GUERZONI | Sindaco | Si |
| 5 | LUISA ZACCARELLI | Consigliere | Si |
| 6 | DEBORAH BOZZOLI | Consigliere | Si |
| 7 | MARCO ARLETTI | Consigliere | Si |
| 8 | FRANCESCO LASAGNI | Consigliere | Si |
| 9 | SERENI FRANCESCA | Consigliere | Si |
| 10 | MARCO RUBBIANI | Consigliere | Si |
| 11 | VALERIA VANDELLI | Consigliere | Si |
| 12 | ENEA COSTA | Consigliere | No |
| 13 | PAOLO LUGLI | Consigliere | Si |
| | Presenti N. 12 | Assenti N. 1 | |

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 12

Partecipa il Segretario Dottoressa **ROCCHI MARCELLA VIENNA**, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della presenza degli assessori esterni Messori Marcello e Petacchi Filippo;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;



Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

Precisato che il D.M. 20 luglio 2021 – “Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall'anno 2022” relativo all'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a partire dall'anno 2022, all'art. 1 comma 3 precisa “La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 17/05/2012 avente ad oggetto “Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF: Modifiche.” con la quale si è deliberato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è fissata nella misura dello 0,4 per cento con una soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef fino ad Euro 10.000,00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 26/03/2020 avente ad oggetto “Variazione aliquota Addizionale comunale all'IRPEF dall'anno 2021, contestuale modifica del relativo regolamento” con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2020 nella misura dello 0,4 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Variazione aliquota Addizionale comunale all'IRPEF dall'anno 2022 - contestuale modifica del relativo regolamento” con la quale – tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2021 nella misura dello 0,4 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Variazione aliquota Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento” con la quale – tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ancora



conclusasi e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata anche per l'anno 2022 nella misura dello 0,4 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023; con la medesima deliberazione è stata confermata la soglia di esenzione per le persone fisiche con reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi non risulta possibile procrastinare ulteriormente l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF previsto dall'annualità 2023;

Visto l'emendamento al bilancio di previsione 2023-2025 presentato dalla Giunta Comunale con protocollo n. 2718/2023 con il quale viene richiesta la modifica del vigente "*Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*" per prevedere un innalzamento della soglia di esenzione da 10.000,00 Euro a 12.000,00 Euro;

Dato atto che da simulazioni effettuate avvalendosi del simulatore di gettito Addizionale Comunale Irpef reso disponibile sul portale del federalismo fiscale si evince che la previsione di un'aliquota unica in misura pari allo 0,60 per cento e una soglia di esenzione in misura pari ad Euro 12.000,00 consentono di ottenere un gettito atteso compatibile con le previsioni di entrata iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

Valutato pertanto opportuno:

- confermare per l'anno 2023 l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,4 per cento allo 0,6 per cento come già disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 21/12/2021;
- prevedere dall'anno 2023 l'incremento della soglia di esenzione a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale stabilendola in misura pari ad Euro 12.000,00; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00;

Ritenuto necessario pertanto modificare il vigente "*Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*" approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 21/12/2021;

in particolare il testo vigente dell'articolo 3:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.*
- 2) *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

è sostituito dal seguente:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef - sino all'anno 2022 - non è dovuta per le persone fisiche che*



possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.

2) L'addizionale comunale all'irpef - dall'anno 2023 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00.

3) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Inoltre il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4:

2) Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2022.

è sostituito dal seguente:

2) Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2023.

Dato atto che il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella versione così come modificata viene altresì allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Precisato che il comma 775, art. 1 della Legge 197/2022 ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Territoriale Servizi Finanziari;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Delibera di CONSIGLIO nr. 10 del 27/03/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Preso visione del parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Udita la relazione illustrativa degli Assessori e della Sindaca e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12

favorevoli: 9

contrari: 3 (Lugli, Rubbiani, Vandelli)

astenuti: //

DELIBERA

di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 per cento come già previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 21/12/2021;

di prevedere dall'anno 2023 l'incremento della soglia di esenzione a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale stabilendola in misura pari ad Euro 12.000,00; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 12.000,00;

di precisare che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;

di modificare – come evidenziato in premessa - il testo del “*Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*” approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 21/12/2021;

di approvare il testo del “*Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*”, nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente deliberazione, ed il Regolamento nel testo come modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,



convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente, a seguito di apposita votazione, resa nei modi di legge, espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 12

favorevoli: 9

contrari: 3 (Lugli, Rubbiani, Vandelli)

astenuti: //

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.



Deliberazione nr. 000010 in data 27/03/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale

ROCCHI MARCELLA VIENNA